



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 24960 88/11/2018 del 02 NOV. 2018 Pos. Coll. e Coord. n. 3

84

Assessorato regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Dipartimento della Funzione Pubblica
e del Personale
Servizio 18 – Vigilanza sul fondo Quiescenza del personale
della Regione Siciliana.
(rif. nota prot. 83652 del 19 luglio 2018)

Oggetto: Istituzione sedi decentrate del Fondo Pensioni Sicilia

1. Con la nota segnata a margine codesto Dipartimento ha trasmesso la richiesta di parere, prot. n. 23561/2018, avanzata dal Fondo Pensioni Sicilia, avente pari oggetto e su cui non ha manifestato il proprio avviso, di seguito brevemente richiamata.

Il Fondo, così come definito dall'articolo 2, comma 1 del Decreto Presidenziale 14 /2009 è *“un Ente Pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile”* ed ha, come stabilisce il successivo articolo 3 *“sede in Palermo”*.

Ciò premesso si rappresenta che è attualmente al vaglio l'opzione di istituire, nell'ambito di un più ampio adeguamento organizzativo della struttura, una *“sede periferica”* nella Sicilia orientale, utilizzando, per ragioni di contenimento della spesa, i locali, il personale (previo distacco) e la rete telematica dell'Amministrazione regionale.

A sostegno della praticabilità della scelta organizzativa in argomento viene, da ultimo, sottolineato che il fatto che il regolamento fissi la sede del fondo a Palermo non appare inibire la possibilità per lo stesso ente di creare sportelli o agenzie di produzione periferiche e che non si configurano *“profili di contrasto con l'art. 97 della Costituzione”*.

2. Si premette che il termine “*sede*” è di regola utilizzato per fare riferimento al luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista dello svolgimento e della propulsione dell'attività dell'ente.

Detto ciò, la questione esposta nella richiesta *de qua* non implica l'esame di eventuali profili di contrasto con i principi dettati dal richiamato art. 97.

Devesi semmai osservare che la legge istitutiva del Fondo Pensioni Sicilia (l.r. 17 maggio 2009, n. 6), all'art. 15, comma 11, dispone che “*l'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione*” e che il regolamento di organizzazione (adottato con d.p.reg. 23 dicembre 2009, n. 14) stabilisce, all'art. 3, che il Fondo “*ha sede in Palermo*”.

La chiara previsione della disposizione regolamentare testé citata, che non necessita di alcuno sforzo definitorio, non contempla l'ipotesi di sedi periferiche fuori dalla delimitazione stabilita.

La previsione di sedi periferiche nella Sicilia orientale (Catania o Messina) necessita dunque di una modifica regolamentare nelle forme previste dall'art. 18 del citato d.p.reg. n. 14/2009; modifica, quest'ultima, peraltro già avviata per altre ragioni come rilevato in occasione del parere reso con protocollo n. 10968/10/11/2018, nel cui ambito può agevolmente trovare spazio la rettifica che qui interessa.

Quanto sopra non esclude l'eventualità di vagliare altre soluzioni per assicurare punti comuni di accesso o di informazione attraverso gli ordinari strumenti convenzionali in cui possano trovare composizione interessi di più amministrazioni pubbliche.

Avv. Marina Miceli

Il Dirigente

Avv. Vitalba Vaccaro



AVVOCATO GENERALE
Avv. Gianluigi M. Amico)